

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO



DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO
FORMATORI, ISTRUTTORI E OPERATORI DI GUIDA
FUORISTRADA E REGOLAMENTO DEI CORSI

Sommario

| | |
|--|---|
| Art. 1 – Premessa..... | 3 |
| Art. 2 – Definizione degli Operatori di Guida Fuoristrada..... | 3 |
| Art. 3 – L’Attività di Guida Fuoristrada..... | 3 |
| Art. 4 – Albo Operatori di Guida Fuoristrada | 3 |
| Art. 5 – Compiti dell’Operatore di Guida Fuoristrada | 4 |
| Art. 6 – Albo Istruttori di Guida Fuoristrada..... | 4 |
| Art. 7 – L’Istruttore di Guida Fuoristrada | 4 |
| Art. 8 – Albo Formatori di Guida Fuoristrada | 5 |
| Art. 9 – Il Formatore di Guida Fuoristrada | 5 |
| Art. 10 – Referente per le attività di Guida Fuoristrada..... | 6 |
| Art. 11 – Compiti del Referente Tecnico | 6 |
| Art. 12 – Il Centro Nazionale Formazione Fuoristrada | 6 |
| Art. 13 – Rapporti con Enti, Forze Armate, Corpi dello Stato ed altri soggetti | 6 |
| Art. 14 – Fascicolo personale..... | 7 |
| Art. 15 – Controlli sanitari | 7 |
| Art. 16 – Distintivi e Stemmi di Specialità | 7 |
| Art. 17 – Disposizioni transitorie | 7 |
| Art. 18 – Disposizioni finali | 8 |

ALLEGATI

- All. 1 – Scheda formativa corsi per Operatore Guida Fuoristrada
- All. 2 – Scheda formativa corsi per Istruttore Guida Fuoristrada
- All. 3 – Scheda formativa corsi per Formatore Guida Fuoristrada
- All. 4 - Loghi

Art. 1
Premessa

Per lo sviluppo delle attività nel campo delle emergenze, la Struttura Regionale della Protezione Civile si avvale di risorse operative che svolgono attività specifiche che si integrano ai sistemi coordinati dagli Enti preposti al servizio tecnico urgente.

Allo scopo di implementare l'organizzazione e la formazione nel settore specifico della guida fuoristrada, in considerazione delle potenzialità che la specialità può esprimere nell'ambito dei servizi in emergenza, il Sistema Regionale di Protezione Civile ha previsto l'istituzione degli Albi Operatore, Istruttore e Formatore di Guida Fuoristrada e l'adozione di uno specifico regolamento, di cui la presente premessa è parte integrante.

Art. 2
Definizione degli Operatori di guida fuoristrada

L'Operatore di guida fuoristrada è una figura di operatore specializzato che vede coniugarsi nella sua formazione le competenze nel settore della guida di veicoli di protezione civile e di utilizzo di tali veicoli nella guida fuoristrada. L'Operatore ha come requisito fondamentale la "polivalenza", intesa come impiego di specifici moduli didattici propri di queste due attività.

Art. 3
L'Attività di Guida in Fuoristrada

L'Attività di Guida Fuoristrada, inquadrata nell'ambito dei Soccorsi della Protezione Civile regionale, è un'attività che richiede un alto livello di competenza, di organizzazione e di dotazioni, a causa dell'ambiente o delle circostanze in cui essa viene svolta ed è indirizzata al trasporto di materiali, di soccorritori od al recupero di persone necessitanti di assistenza, in ambiente ostile, con particolare riferimento ai percorsi fuoristrada. L'Attività di Guida Fuoristrada deve garantire la massima diffusione delle tecniche elementari di tale tipo di guida, quale prevenzione, auto-protezione e di soccorso a tutti gli operatori ed alla popolazione operante o presente in ambienti ostili. Come tutti i soccorsi della Protezione Civile, gli Operatori di guida fuoristrada intervengono in maniera ausiliaria e coordinata con la Sala Operativa Regionale per effettuare gli interventi operativi e formativi di volta in volta necessari nel campo degli interventi di Protezione Civile. Sono soggetti attivi dell'attività di Guida Fuoristrada della Protezione Civile:

- a) Gli Operatori di Guida Fuoristrada;
- b) Gli Istruttori;
- c) I Formatori;
- d) Il Centro Nazionale di Formazione di guida fuoristrada.

L'attività prettamente operativa in ambiente ostile è di esclusiva pertinenza del personale in possesso della qualifica di Operatore di Guida Fuoristrada.

Art. 4
Albo Operatori di Guida Fuoristrada

L'Albo degli Operatori di Guida Fuoristrada raccoglie il personale che ha conseguito la qualifica avendo frequentato, con esito positivo, l'apposito corso di formazione, istituito secondo la scheda formativa di cui all'allegato 1.

La permanenza dell'iscrizione è subordinata al mantenimento della qualifica, secondo quanto previsto dall'Art. 5

Art. 5

Compiti dell'Operatore di Guida Fuoristrada

Sono compiti dell'Operatore di Guida Fuoristrada:

- a) ogni intervento di assistenza, logistica o di soccorso alla popolazione, che preveda la conduzione di mezzi fuoristrada su percorsi ostili o comunque con presenza di difficoltà di percorrenza tali da richiedere competenze specifiche;
- b) l'attività di supporto agli Istruttori nella diffusione delle tecniche elementari di prevenzione, auto protezione e soccorso su percorsi ostili, nell'ambito della cultura alla sicurezza;
- c) tutto quanto attinente e/o connesso alle attività di impiego di veicoli fuoristrada.

Il mantenimento dello stato "operativo" dell'Operatore di Guida Fuoristrada è subordinato alle seguenti condizioni:

- I. essere dipendente della Struttura Regionale della Protezione Civile o Socio Attivo di una delle Associazioni iscritte nell'Elenco Regionale delle Associazioni di Protezione Civile;
- II. essere in possesso della patente di servizio della Protezione Civile;
- III. avere effettuato almeno un intervento nell'ambito delle emergenze verificatesi nel corso dell'anno solare o, in mancanza di attività, avere partecipato alle verifiche di idoneità, fatti salvi i periodi di sospensione dal servizio.

Le verifiche di idoneità, organizzate e gestite a livello Regionale a cura della Struttura di Protezione Civile si articoleranno su una sessione teorica di ripasso/aggiornamento e una prova di guida.

Il mancato superamento delle verifiche di cui sopra comporterà il passaggio dell'operatore nel ruolo "non operativo" e impedirà la partecipazione del soggetto alle attività addestrative e operative.

Possono essere previste sessioni straordinarie per il mantenimento dell'operatività nel caso di recupero a seguito di infortuni o per coloro che per motivazioni particolari non sono riusciti ad effettuarle entro le sessioni previste.

Tutte le prove e gli esiti del mantenimento della qualifica saranno riportati sulla "Scheda Individuale" dell'operatore, a cura del competente ufficio regionale.

Dopo due anni consecutivi nel ruolo "non operativo", l'operatore dovrà ripetere il corso di abilitazione per rientrare nei ruoli operativi. Una volta riqualificato sarà inserito nuovamente in servizio.

Art. 6

Albo Istruttori di Guida Fuoristrada

L'Albo degli Istruttori di Guida Fuoristrada raccoglie il personale che ha conseguito la qualifica avendo frequentato, con esito positivo, l'apposito corso di formazione, istituito secondo la scheda formativa di cui all'allegato 2.

La permanenza dell'iscrizione è subordinata al mantenimento della qualifica, secondo quanto previsto dall'Art. 7.

Art. 7

L'Istruttore di Guida Fuoristrada

E' "Istruttore di Guida Fuoristrada chi, in possesso dell'abilitazione di "Operatore di Guida Fuoristrada." di cui all'Art. 4 da almeno quattro anni ed in possesso dei requisiti di cui alle lettere a e b dell'Art. 5, abbia superato l'esame di qualificazione di cui alla scheda formativa di cui all'allegato 2.

Sono mansioni dell'"Istruttore di Guida Fuoristrada":

1. la docenza nei corsi di formazione e/o di aggiornamento per operatori;
2. l'incarico di Direttore dei Corsi di formazione e/o aggiornamento;
3. il coordinamento degli operatori in servizio, secondo le modalità previste a livello territoriale.

L'Istruttore di Guida Fuoristrada" mantiene la qualifica mediante il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) permanenza nella qualifica di dipendente della Struttura Regionale di Protezione Civile e/o Socio Attivo di una delle Associazioni iscritte nell'Elenco Regionale delle Associazioni di Protezione Civile;
- b) avere mantenuto l'abilitazione attraverso i retraining specifici;
- c) avere gestito almeno un incarico di docenza in un corso Operatori od una collaborazione nell'organizzazione di almeno un corso di formazione o di aggiornamento per Operatori nell'arco dell'anno o, in caso di forza maggiore, non aver sospeso l'attività per oltre due annualità consecutive. In caso di sospensione dell'attività l'Istruttore, a seguito di richiesta, verrà assoggettato ad una verifica tecnica da parte di una commissione del Centro Nazionale Formazione Fuoristrada;
- d) avere partecipato agli aggiornamenti previsti.

Art. 8

Albo Formatori di Guida Fuoristrada

L'Albo dei Formatori di Guida Fuoristrada raccoglie il personale che ha conseguito la qualifica avendo frequentato, con esito positivo, l'apposito corso di formazione, istituito secondo la scheda formativa di cui all'allegato 3.

La permanenza dell'iscrizione è subordinata al mantenimento della qualifica, secondo quanto previsto dall'Art. 7.

Art. 9

Il Formatore di Guida Fuoristrada

E' "Formatore di Guida Fuoristrada" chi, in possesso dell'abilitazione di "Istruttore di Guida Fuoristrada" di cui all'Art. 5 da almeno quattro anni ed in possesso dei requisiti previsti, abbia superato l'esame di qualificazione di cui alla scheda formativa di cui all'allegato 3.

Sono mansioni del "Formatore di Guida Fuoristrada":

1. la docenza e l'organizzazione di corsi di formazione o di aggiornamento per Istruttori;
2. la partecipazione alle commissioni d'esame;
3. la collaborazione con il "Centro Nazionale Formatori Fuoristrada";
4. il coordinamento degli Operatori, anche eventualmente organizzati in squadre di soccorso, in servizio di emergenza;
5. la promozione dell'attività di ricerca e di sviluppo del settore.

Il "Formatore di Guida Fuoristrada" mantiene la qualifica mediante il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) permanenza nella qualifica di dipendente della Struttura Regionale di Protezione Civile e/o Socio Attivo di una delle Associazioni iscritte nell'Elenco Regionale delle Associazioni di Protezione Civile;
- b) avere mantenuto l'abilitazione attraverso i retraining specifici;
- c) avere effettuato stagionalmente almeno un incarico di docenza in un corso/aggiornamento Istruttori od una collaborazione nell'organizzazione di almeno un corso di formazione o di aggiornamento per Istruttori e/o Operatori nell'arco dell'anno o, in caso di forza maggiore, non aver sospeso l'attività per oltre due stagioni consecutive. In caso di sospensione dell'attività il Formatore, a seguito di richiesta, verrà assoggettato ad una verifica tecnica da parte di una commissione del "Centro Nazionale Formatori Fuoristrada";
- d) avere partecipato agli aggiornamenti previsti, fatti salvi i periodi di sospensione;
- e) aver partecipato almeno ad una commissione d'esame nell'arco di due stagioni.

Art. 10

Il Referente Tecnico per le attività di Guida Fuoristrada

La Struttura Regionale di Protezione Civile, ai fini del miglior coordinamento delle attività previste dal presente regolamento, può avvalersi di un Referente Tecnico per l'Attività di Guida Fuoristrada.

Il Referente Tecnico, individuato tra le figure operative con maggior esperienza e di più alto livello tecnico e attitudine al coordinamento, è nominato dalla Struttura Regionale di Protezione Civile.

Il Referente Tecnico per l'Attività di Guida Fuoristrada resta in carica fino a revoca da parte della Struttura Regionale di Protezione Civile o dimissioni.

Art. 11

Compiti del Referente Tecnico per le attività di Guida Fuoristrada

Al Referente Tecnico per le attività di Guida Fuoristrada competono i seguenti compiti:

1. redigere e trasmettere annualmente alla Struttura Regionale di Protezione Civile, una relazione sull'attività svolta nell'ambito del settore, ivi compresi, corsi, aggiornamenti, retraining, e ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione delle attività;
2. redigere l'elenco degli Operatori, degli Istruttori e dei Formatori con indicato lo status "operativo/non operativo", sulla base del possesso dei requisiti per il mantenimento della qualifica, per l'aggiornamento dell'Albo Regionale;
3. se necessario, organizza annualmente le sessioni straordinarie per il mantenimento dell'operatività.

Art. 12

Centro Nazionale di Formazione Fuoristrada

Il Centro Nazionale Formazione Fuoristrada è un organismo formativo esterno, il cui funzionamento è garantito dalla Federazione Nazionale Fuoristrada ed è dotato di specifiche competenze e di uno specifico regolamento.

Tra i compiti del Centro Nazionale Formazione Fuoristrada rientrano:

- a) monitorare il processo formativo dei Formatori e degli Istruttori;
- b) collaborare con gli organismi regionali e locali nel supportare i percorsi formativi;
- c) redigere e proporre alla Struttura Regionale di Protezione Civile eventuali aggiornamenti, integrazioni e/o revisioni al regolamento di specialità ed alle schede tecniche dei corsi di formazione per Dipendenti e Volontari;
- d) studiare gli aspetti tecnici, i capitolati e le procedure riguardanti l'attività formativa, per la gestione delle operazioni e per gli equipaggiamenti tecnici.

Art. 13

Rapporti con Enti, Forze Armate, Corpi dello Stato ed altri soggetti

La Struttura Regionale di Protezione Civile intrattiene relazioni con Enti Pubblici, Corpi dello Stato, Forze Armate, O.N.G. e Associazioni con attività analoghe, allo scopo di ottenere ed offrire servizi, formazione e collaborazione. Per quanto concerne il coordinamento delle attività operative, esse avvengono secondo le attuali disposizioni di legge in merito all'attribuzione delle competenze ed in base a protocolli di intesa all'uopo predisposti.

Art. 14
Fascicolo personale

Ogni Operatore è titolare di un "Fascicolo Individuale" ove sono registrate le specializzazioni, la progressione formativa, il mantenimento dell'abilitazione, gli interventi operativi e le esercitazioni cui l'Operatore ha preso parte. Tale fascicolo, che potrà essere gestito in formato elettronico, è conservato a cura della Struttura Regionale di Protezione Civile e può essere visionato dall'Operatore ogni qualvolta ritenuto opportuno.

I dati e le informazioni in esso contenuti dovranno essere aggiornati costantemente e conservati a cura della Struttura regionale di Protezione Civile o, se nominato, del Referente Tecnico, con le garanzie e le modalità previste dalla vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali nonché del relativo trattamento.

Art. 15
Controlli sanitari

Per il particolare impegno fisico cui sono soggetti, gli Operatori sono sottoposti a visita medica annuale come da specifiche disposizioni previste dalla vigente normativa in tema di visite mediche al personale impiegato in attività di Protezione Civile.

Detti accertamenti dovranno essere effettuati annualmente presso una struttura sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale o Militare, ovvero, presso un Centro Medico Specializzato. L'esito, idoneo o non idoneo, dovrà essere registrato nella sezione controlli sanitari del Fascicolo Personale dell'Operatore a cura della Struttura regionale di Protezione Civile o, se nominato, del Referente Tecnico.

Gli oneri per gli accertamenti sanitari sono a carico della Struttura regionale di Protezione Civile.

Art. 16
Distintivi e Stemmi di specialità

Laddove venga prevista l'adozione di un distintivo o stemma di specialità, tutti gli Operatori, siano questi Operatori base, Istruttori o Formatori, possono apporre sull'uniforme i distintivi relativi alla qualifica previsti dalla normativa istitutiva, esclusivamente quando rientrino nello status "operativo/attivo". In caso di passaggio allo status "non operativo/non attivo", anche in via temporanea, non possono fregiarsi dei distintivi di attività.

Art. 17
Disposizioni transitorie

In sede di prima istituzione dell'Albo Regionale Formatori e Istruttori di Guida Fuoristrada, al fine di garantire l'attivazione della specialità, si dispone quanto segue:

1. viene iscritto di diritto, nel ruolo di Istruttore di Guida Fuoristrada, il personale che, dalla documentazione che verrà prodotta, risulti aver conseguito il titolo in corsi tenuti da Enti e/o Organizzazioni ufficiali e abbia operato, in qualità di docente, in almeno quattro corsi di guida fuoristrada tenuti negli ultimi quattro anni;
2. viene iscritto di diritto, nel ruolo di Formatore di Guida Fuoristrada, il personale che, dalla documentazione che verrà prodotta, risulti aver conseguito il titolo in corsi tenuti da Enti e/o Organizzazioni ufficiali e abbia operato, in qualità di docente, in almeno due corsi per Istruttori di guida fuoristrada tenuti negli ultimi quattro anni.

Le richieste in merito a quanto sopra dovranno essere presentate alla Struttura Regionale di Protezione Civile, entro 60 giorni dalla approvazione del presente regolamento, corredata dalla documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo. La comunicazione di avvenuta/non avvenuta iscrizione verrà inviata a cura della Struttura Regionale di Protezione Civile.

Art. 18
Disposizioni finali

- a) Al fine di garantire uniformità nell'ambito normativo, formativo e operativo, ogni altra disposizione regolamentare regionale in contrasto con il presente regolamento è abrogata.
- b) Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore alla data della sua approvazione.
- c) Per quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e/o alle disposizioni regolamentari in materia.